

Concorso  
**AGENZIA DOGANE  
E MONOPOLI**

**415** Assistente  
amministrativo  
tributario

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ**

per la prova **selettiva** unica

**NLD**  
CONCORSI

riguardo, il Codice esplicita al co. 13 che, fatta salva l'ipotesi di rinegoziazione di cui al co. 8, le modifiche e le varianti in corso di esecuzione del contratto **devono essere autorizzate dal RUP**, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante di appartenenza. Di esse, poi, deve essere data adeguata pubblicità.

Il Nuovo Codice, in particolare, specifica analiticamente le **modifiche o varianti ammesse** senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, alle condizioni indicate dal co. 1 dell'art. 120, distinguendole da quelle, pure ammesse (il co. 5 parla di modifiche **consentite**) perché **non sostanziali** – con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera, si **assicurino risparmi** rispetto alle previsioni iniziali ovvero si **realizzino soluzioni equivalenti o migliorative** in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera – e da quelle **non ammesse**, in quanto comportanti **modifiche sostanziali**, che alterano considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro.

Altra modifica in corso di esecuzione è costituita dalla c.d. **regola del quinto** secondo cui, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Detta regola del quinto (cosiddetto d'obbligo), già presente nel vecchio codice, assolve ad una duplice funzione: per un verso, limita il diritto potestativo della stazione appaltante di apportare modifiche al contratto; per altro verso, predetermina il contenuto della prestazione cui è tenuto l'appaltatore, nel senso che tale contenuto va riferito ad un importo che può oscillare tra i 4/5 ed i 6/5 dell'importo originariamente stabilito in contratto.

### ► 12.3.1. Revisione dei prezzi. Le novità del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

Il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** è intervenuto in particolare sulla regolamentazione delle **clausole di revisione dei prezzi**, di cui dall'art. 60 del codice, all'esito di un ampio confronto con gli operatori del settore attraverso l'istituzione di un apposito Tavolo Tecnico.

Il dibattito si è incentrato sull'individuazione di **nuovi indici sintetici** per misurare l'adeguamento dell'importo contrattuale e sul momento di riferimento per il calcolo della variazione (sia in aumento che in diminuzione). È stato deciso di mantenere il sistema delineato dal Codice, assicurando però la sua piena applicazione attraverso **criteri di calcolo semplificati**, grazie anche al supporto dell'ISTAT. Più nel dettaglio, l'art. **60** come riformulato dal **Correttivo Contratti Pubblici** prevede che:

1. *Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.*

2. *Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:*

*a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;*

*b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.*

*2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.*

3. *Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici [elaborati dall'ISTAT]:*

*a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;*

*b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.*

4. *Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella*

*A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.*

*4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.*

*4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.*

*4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.*

*5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:*

*a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;*

*b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;*

*c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.*

Oltre alle modifiche dell'art. 60, è stato introdotto un nuovo **Allegato II.2-bis**, che stabilisce le **modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi**, anche sulla base dei pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato e della Conferenza unificata. Detti pareri hanno sollecitato il Governo a "considerare le specifiche prestazioni affidate in subappalto o nei sub-contratti, per garantire che le condizioni di revisione siano coerenti con l'attività svolta dal sub-appaltatore o sub-contraente" e a "precisare la responsabilità dell'appaltatore riguardo l'attuazione di tale obbligo giuridico", oltre a prevedere che "siano le parti a stabilire la modalità di revisione dei prezzi applicabile ai contratti di subappalto".

#### ► 12.4. Proroga e rinnovo del contratto in corso di esecuzione

Anche la durata del contratto può essere modificata nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara sia stata prevista un'opzione di **proroga**. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e deve essere richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale al **RUP**, il quale decide sentito il direttore dei lavori (ovvero previo parere del Collegio consultivo Tecnico nei casi previsti), **entro trenta giorni** dal suo ricevimento.

Altro strumento di estensione della durata del contratto d'appalto è l'opzione di **rinnovo**, che ha efficacia temporale più lunga della proroga e non è motivato da carattere di urgenza, bensì rappresenta una mera facoltà per la stazione appaltante. A differenza della proroga, che consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il rinnovo, invece, scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto.

#### ► 12.5. Vicende particolari in corso di esecuzione. Sospensione, risoluzione e recesso

Stipulato il contratto, e fatte salve le ipotesi in cui è possibile procedere a delle modifiche del programma contrattuale, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguirlo (ossia di realizzare i lavori, prestare i servizi ed effettuare le forniture) secondo i termini, le condizioni e le prescrizioni indicati in esso. E' possibile, tuttavia, che non si giunga, per fatto o meno dell'appaltatore, ad una corretta esecuzione delle

- dal contribuente e di cui lo stesso può chiedere la restituzione;
- **registro delle vendite**, ove sono annotate le fatture emesse in virtù di cessioni di beni o prestazioni di servizi.; In tale registro emerge l'**IVA a debito**, cioè quell'imposta riscossa dal contribuente che lo stesso deve versare all'erario.

### ► 8.2. La rettifica delle fatture

---

Dopo che una fattura è stata emessa e registrata può accadere che questa debba essere **rettificata**, cioè, corretta con una variazione in aumento o in diminuzione.

Si procede con la i:

- **variazione in aumento** quando si verificano eventi che comportano l'aumento dell'imponibile o dell'imposta. Il cedente (o prestatore di servizi) ha l'obbligo di inviare al cessionario (o al committente) una **fattura integrativa** o **nota di debito**. Le variazioni in aumento sono sempre obbligatorie;
- **variazione in diminuzione**, quando, a esempio, vi è una diminuzione del corrispettivo, quando cioè deve effettuarsi una diminuzione della base imponibile o dell'imposta. Il cedente può (non è obbligato) emettere una **nota di credito** ovvero una **nota di variazione in diminuzione**.

Tali variazioni sono facoltative e sono possibili nei casi di:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- rettifica di errori di fatturazione;
- sopravvenuto accordo tra le parti (nel limite di un anno dall'emissione della fattura originaria);
- mancato pagamento, in tutto o in parte, in esito a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose oppure a procedure concorsuali.

## 9. Schema di applicazione del tributo

L'applicazione del tributo può articolarsi in tre momenti specifici:

- **all'atto di cessione del bene o all'atto di prestazione del servizio**: il cedente o il prestatore liquida ed addebita in fattura al cessionario committente, il quale versa il tributo unitamente al pagamento del corrispettivo;
- **mensilmente o trimestralmente**: il cedente o il prestatore presenta il rapporto in base alle annotazioni effettuate sul registro degli acquisti, fra l'ammontare delle imposte versate a terzi e l'ammontare delle imposte a lui versate da terzi;
- **a scadenza dell'anno solare**: in tal caso il soggetto effettua una dichiarazione riepilogativa di tutti gli importi incassati dai clienti e delle somme corrisposte ai fornitori, calcolando il saldo finale d'imposta da versare o ricevere dall'erario.

### ► 9.1. Reverse charge. Le novità della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)

---

Il **reverse charge**, noto anche come inversione contabile è un meccanismo, che attua una deroga alle regole ordinarie di applicazione dell'IVA, perché il soggetto tenuto a versare l'imposta e a eseguire tutti gli adempimenti è il cessionario o il committente dell'operazione.

Si tratta di un espediente utilizzato nelle ipotesi in cui il soggetto passivo IVA sia il cessionario o il committente.

A livello pratico, l'inversione contabile può attuarsi mediante due modalità:

- con **autofattura**: in tal caso il cessionario o il committente applica l'iva gravante sull'operazione. Nel caso in cui si proceda con autofattura, il documento contabile deve essere annotato dal committente/cessionario nel registro fatture/corrispettivi e nel registro degli acquisti;
- con **integrazione della fattura** da parte del committente/cessionario che inserisce l'imposta e la annota nel doppio registro, ovvero sia nel registro fatture/corrispettivi e nel registro degli acquisti.

La **L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)** ha introdotto l'istituto anche per il **settore autotrasporto**, applicabile alle **prestazioni di servizi** in contratti di appalto e subappalto che utilizzano prevalentemente manodopera e beni forniti dal committente, e si applica a servizi resi a **imprese nei settori del trasporto merci, movimentazione merci e logistica**.

Con la nuova disposizione, si consente alle imprese di trasporto e logistica di avere la possibilità di far pagare l'IVA al committente, che però rimane solidalmente responsabile per l'imposta. In tali casi, **il prestatore** di servizi di trasporto e logistica **deve emettere la fattura** secondo l'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, mentre **il committente provvede al versamento dell'IVA** secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, effettuando il pagamento senza compensazione entro un mese dalla emissione della fattura. In caso di imposta non dovuta, **il diritto al rimborso spetta al committente**, previa dimostrazione del versamento dell'IVA. In presenza di **irregolarità**, il committente può ricevere una **sanzione amministrativa** tra i 250 e i 10.000 euro, con responsabilità **solidale** anche per il prestatore. Le **modalità e termini** di attuazione saranno definiti da un provvedimento del direttore dell'**Agenzia delle Entrate**.

In **via transitoria, prestatore e committente possono concordare** che l'IVA sia versata dal committente per conto del prestatore, con la fattura emessa dal prestatore e l'IVA non compensabile. **L'accordo è triennale** e parte dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

## 10. IVA di gruppo

Il c.d. **regime dell'IVA di gruppo** è un regime agevolativo, facoltativo, che permette ai gruppi di imprese di compensare, al proprio interno, le posizioni debitorie e creditorie delle società aderenti al gruppo, lasciando alla capogruppo l'onere di versare all'Erario l'eventuale eccedenza debitoria o di utilizzare in compensazione o ottenere il rimborso dell'eventuale eccedenza creditoria.

Si tratta di un istituto che funge da mezzo semplificato di recupero delle eccedenze di credito IVA, poiché mediante una operazione di compensazione dei crediti con i debiti all'interno del gruppo, si riducono i passaggi necessari ad adempiere al pagamento dell'IVA.

La disciplina è contenuta nell'art. 73, co. 3 del d.P.R. 633/72 e nel d.m. 13 dicembre 1979.

Dal 1° gennaio 2017 la disciplina è stata significativamente modificata per effetto dell'art. 1 co. 27, 28 e 30 della l. 232/2016 e del relativo decreto attuativo (d.m. 13 febbraio 2017).

Ai fini dell'applicazione di tale regime sono necessari **tre vincoli**:

- *finanziario*, che si realizza quando esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto almeno dal 1° luglio dell'anno precedente e il soggetto controllante sia residente in Italia o in un altro Stato che ha stipulato con l'Italia un accordo di trasparenza e scambio di informazioni;
- *economico*, quando tra i soggetti del gruppo IVA vi sia una forma di cooperazione economica tra le seguenti:
  - svolgere un'attività principale dello stesso genere;
  - svolgere attività tra loro complementari o interdipendenti;
  - svolgere attività a vantaggio di uno o più soggetti del gruppo;
- *organizzativo*, quando tra le imprese del gruppo dev'esserci un coordinamento decisionale.

Ai fini della costituzione del gruppo è necessario l'esercizio della relativa **opzione** da parte di tutti i membri, con un'istanza che va presentata telematicamente entro il 30 settembre dell'anno successivo. Salvo revoca, l'opzione dura 3 anni e si rinnova automaticamente di anno in anno.

La costituzione del gruppo IVA comporta che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti all'interno del gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto all'interno del gruppo nei confronti di un soggetto esterno ad esso sono considerate effettuate dall'intero gruppo;
- le cessioni e prestazioni effettuate da parte di un soggetto esterno al gruppo nei confronti di uno interno sono, invece, considerate effettuate nei confronti dell'intero gruppo;
- gli obblighi relativi all'IVA sono a carico non dei singoli soggetti ma dell'intero gruppo.